



Conservatorio di Musica

Licinio Refice

Frosinone

Prot. n. 752

Frosinone, 10/02/2022

# REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/01/2022, con delibera n. 02)

Frosinone, 10/02/2022

Il Presidente  
Prof. Domenico Celenza

## **APPENDICE**

# **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO**

### **Articolo 1 - Indizione delle elezioni.**

1 - Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio con apposito decreto di convocazione del Collegio dei Docenti. Tale convocazione dovrà avvenire con un minimo di quindici giorni di anticipo sullo svolgimento del Collegio dei Docenti.

2 - In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti si procederà con lo scorrimento della graduatoria ottenuta nell'ultima elezione mentre, laddove tale graduatoria sia esaurita, le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni.

### **Articolo 2 – Elettorato attivo, corpo elettorale.**

1 - I votanti per l'elezione del Consiglio Accademico sono i docenti in servizio su cattedra in pianta organica.

2 - L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e resta pubblicato fino al giorno della chiusura delle votazioni. L'adempimento viene effettuato a cura dell'Amministrazione.

3 - Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino alle h. 14,00 del giorno precedente le elezioni.

### **Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.**

1 - Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dello Statuto, possono concorrere per essere eletti nel Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Frosinone i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio su cattedra in pianta organica presso il Conservatorio di Frosinone;
- b) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati

inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;

d) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

2 - Le candidature dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo, mediante mail istituzionale o Pec personale, entro i dieci giorni conseguenti alla pubblicazione della convocazione del Collegio dei Docenti in seno al quale si svolgeranno le procedure elettorali. Tali candidature saranno pubblicate all'Albo a cura dell'Amministrazione il giorno seguente la scadenza dei termini quivi indicati.

3 - Non possono candidarsi coloro che hanno già svolto due mandati consecutivi.

4 - Qualora il numero delle candidature non raggiunga il numero dei seggi disponibili aumentato di una unità, la procedura elettiva verrà aggiornata entro 20 giorni.

5 - I docenti che intendano candidarsi devono presentare alla Commissione elettorale un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti. Le candidature potranno essere accompagnate da una breve motivazione scritta, da una nota biografico-professionale e da qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno della stessa.

6 - Ciascun candidato potrà esporre le ragioni della propria candidatura in seno al Collegio dei Docenti, appositamente convocato per la procedura elettorale de quo, per un tempo massimo di 5 minuti ciascuno.

#### **Articolo 4 - Commissione elettorale.**

1 - La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale, individuata dal Collegio dei Docenti al proprio interno, composta da 3 membri più un membro supplente.

2 - La Commissione nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.

3 - La Commissione acquisisce le candidature dei professori interessati, organizza la procedura elettorale, garantisce la regolarità delle elezioni, assicura il funzionamento del seggio elettorale e redige il verbale delle operazioni di voto.

4 - Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.

5 - I componenti della Commissione elettorale non potranno essere identificati tra coloro che hanno presentato la propria candidatura al Consiglio Accademico.

## **Articolo 5 - Modalità di voto.**

1 - Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

2 - Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore a 5.

3 - La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione di cui al comma 1 del presente Regolamento, o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore a quello stabilito al precedente comma 2. Una preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore. In tal caso la scheda sarà considerata nulla in quanto l'imprecisione può costituire segno di identificazione.

4 - Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono computabili ai fini dell'elezione dei candidati.

## **Articolo 6 - Metodo d'elezione.**

1 - Le votazioni avvengono nel corso di una seduta del Collegio dei Docenti e saranno valide solo laddove il Collegio dei Docenti possa legittimamente iniziare i lavori, alla presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2 - Nel caso in cui non si raggiunga il quorum del 50% più uno del corpo elettorale, il Direttore indice un secondo turno elettorale entro una settimana dal primo. Il risultato del secondo turno elettorale sarà valido indipendentemente dalla partecipazione al voto.

3 - Prima delle votazioni, al termine della presentazione delle candidature, sarà disposta una temporanea sospensione della seduta di quindici minuti.

4 - Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore

anzianità di servizio presso il Conservatorio di Frosinone o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

### **Articolo 7 - Operazioni di scrutinio.**

1 - Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale e ne dà lettura.

### **Articolo 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.**

1 - Al termine delle operazioni elettorali il Direttore, ricevuti gli atti dalla Commissione elettorale, dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni. In prima istanza, risultano eletti i primi 8 candidati che riportino il maggior numero di preferenze individuali valide.

### **Articolo 9 - Ricorsi.**

1 - Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale che decide in merito entro due giorni dalla ricezione del reclamo. La decisione è pubblicata all'albo del Conservatorio entro due giorni dal pronunciamento della Commissione elettorale.

### **Articolo 10 - Nomina del Consiglio Accademico.**

1 - Una volta terminati gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore.

### **Articolo 11 – Incompatibilità**

1 - Non possono far parte del Consiglio Accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 12 – Decadenza.**

1 - Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità, oppure al termine del mandato triennale, come previsto dalle normative vigenti.